

Giurisprudenza sulle competenze territoriali

Sono infondate le q.l.c. - sollevate in riferimento agli art. 117 (in relazione agli art. 5 e 6 l. n. 1150 del 1942) e 128 cost. - del combinato disposto degli art. 5 comma 3 e 6 comma 2 l. reg. Emilia Romagna 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela ed uso del territorio) - nel testo introdotto dagli art. 2 e 3 l. reg. 29 marzo 1980 n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle l. reg. 31 gennaio 1975 n. 12, 24 marzo 1975 n. 18, 12 gennaio 1978 n. 2, 2 maggio 1978 n. 13, 1 agosto 1978 n. 26, 7 dicembre 1978 n. 47 e 13 marzo 1979 n. 7) - nonché degli art. 15 l. reg. 5 settembre 1988 n. 36 (Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale) e 55 della predetta l. reg. n. 47 del 1978, nella parte in cui prevedono, da un lato, che le prescrizioni contenute nei piani territoriali stralcio (ed in particolare nel piano territoriale paesistico regionale), che comportino vincoli di carattere generale o particolare, sono immediatamente precettive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, dall'altro, che si applicano le misure di salvaguardia sulla domanda di rilascio di concessione edilizia quale conseguenza dell'adozione dei predetti piani e che si protraggono in regime transitorio i predetti effetti. Il piano territoriale paesistico regionale, infatti, deve avere gli effetti tipici che la legislazione regionale prevede per questo tipo di piani. Essi possono quindi essere configurati non solo per produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, destinato ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze di pianificazione urbanistica, ma anche per avere, relativamente alla parte contenente previsioni e prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare, efficacia impeditiva e paralizzante di qualsiasi intervento edificatorio difforme. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 128 cost., le leggi regionali non possono mai comprimere la posizione di autonomia del comuni fino a negarla, ma l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti. Con riguardo alla materia urbanistica, ciò deve essere inteso nel senso che "il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica siano libere di compiere", in quanto l'art. 128 cost. "garantisce (...) l'autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse regioni".

Corte cost., 27/07/2000, n.378